

COMUNE DI TORPÈ



# Comune di Torpè- provincia di Nuoro

## Servizi Demografici

☎ 08020 PIAZZA MUNICIPIO  
☎ 0784 – 1824812-1825297-  
FAX. 0784 – 829008

CODICE FISCALE 80004730919  
PARTITA I.V.A. 00635440910  
demografici@comune.torpe.nu.it  
demografici@pec.comune.torpe.nu.it

---

## ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA

### IL SINDACO

A norma dell'art.34 del D.P.R. 14.02.1964, n.237 concernente la formazione delle liste di leva;

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90;

Visto l'art. 1932 del Codice dell'Arruolamento Militare approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66;

#### RENDE NOTO

Che sono in corso le operazioni per la formazione della Lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell'anno, secondo il seguente calendario:

- a) nel  **mese di gennaio** , il Sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel comune ai sensi dell'art.35 del D.P.R. n.237/1964;
- b) il  **1° febbraio**  verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi l'elenco degli iscritti;
- c)  **nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo** , la lista verrà aggiornata con nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l'invio definitivo al competente organo militare (Uff.Leva di CAGLIARI)  **entro il 10 aprile** .

**I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente. Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Leva Comunale.**

TORPE' 04.01.2021

IL SINDACO  
MARTINO GIOVANNI SANNA

**D.P.R. 14.02.1964, N.237 Leva e Reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica**  
Art.35 – Domicilio legale

Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

- 1) i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
- 2) I giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
- 3) I giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
- 4) I giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- 5) I giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro comune;
- 6) I giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel comune.

Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione il comune di Roma.